ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2009/2010 n° 168 15 aprile 2010

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n.329/2010 del 15.03.2010
Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo……..…….…..……..... pag. 1

DECRETO RETTORALE n.429/2010 del 08.04.2010
Modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale ……..……. pag. 3

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n.329/2010 del 15.03.2010
Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e successive modifiche;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46;
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007 n. 362 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari;
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;
VISTA la Nota Ministeriale del 27 gennaio 2010 prot. 18 concernente le indicazioni operative relative all'offerta formativa a.a. 2010/2011.
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico in data 26 gennaio 2010 ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04;
VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 23 febbraio 2010;
VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10/03/2010;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

ART. 1

Facoltà con sede amministrativa a Bologna:
Nell'allegato n. 6, relativo alla Facoltà di Ingegneria:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in:
- INGEGNERIA ELETTRICA (LM-28)
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

ART. 2

Facoltà con sede amministrativa a Cesena:
Nell'allegato n. 18, relativo alla Facoltà di Psicologia:
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI (L-24) è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento il cui testo è riportato in calce al presente Decreto.

ART. 3

Facoltà con sede amministrativa a Forlì:
Nell'allegato n. 20, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" l'ordinamento didattico:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in"
- SOCIOLOGIA, POLITICHE SOCIALI E SANITARIE (LM-88)
è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento il cui testo è riportato in calce al presente Decreto.

ART. 4

Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

Bologna, lì 15/03/2010

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l'Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell'Area della Formazione (AFORM).

DECRETO RETTORALE n.429/2010 del 08.04.2010
Modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale

IL RETTORE

VISTI lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 142 del 24/3/1993 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTI in particolare l'art. 46 dello Statuto, recante disposizioni in merito alla costituzione di Centri di servizio, e l'art. 42, comma 3, recante disposizioni in merito al riconoscimento dell'autonomia amministrativa, contabile e di bilancio ai Centri di servizio;
VISTO il Decreto Rettorale n. 318 del 24/09/2002 di emanazione del Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale;
VISTO il nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1100 del 6/08/2008;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1070 del 30/09/2009 di emanazione del nuovo Regolamento della Biblioteca Autonoma di Chimica Industriale;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Chimica Industriale del 28/10/2009, riguardante la proposta di alcune modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca della Facoltà di Chimica Industriale, come avanzata dal Comitato Tecnico-Scientifico del Centro stesso;
CONSIDERATA la necessità di un'integrazione del testo originario del Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale, con previsioni riguardanti la Biblioteca Autonoma della Facoltà di Chimica Industriale;
VISTO che la citata delibera del Consiglio della Facoltà di Chimica Industriale propone anche una serie di modifiche che riguardano le disposizioni sugli organi del Centro di Servizi e Biblioteca;
VISTE la delibera della Giunta di Ateneo dell'11/01/2010 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/03/2010, che approvano le modifiche del Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale;
VISTO l'art. 13 dello Statuto Generale di Ateneo, recante disposizioni in merito all'adozione ed all'entrata in vigore dei Regolamenti delle strutture;
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

ARTICOLO 1

Comma 1
Al Regolamento di funzionamento del Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale (emanato con Decreto Rettorale n. 318 del 24/09/2002) sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti, che entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale di Ateneo.

Comma 2
Nell'allegato A), è riportato il testo coordinato del Regolamento di funzionamento Centro di Servizi e Biblioteca (C.S.B.) della Facoltà di Chimica Industriale, contenente tutte modifiche di cui al presente Decreto.

ARTICOLO 2

Comma 1
All'art. 2 (Funzioni del Centro), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Il Centro gestisce

l'attività amministrativo-contabile della Biblioteca Autonoma; la Biblioteca Autonoma gode di autonomia di spesa e si configura come Centro di Responsabilità del Centro Servizi e Biblioteca della Facoltà di Chimica Industriale".

Comma 2
All'art. 2 (Funzioni del Centro), nel comma 1, è abrogata la lett. c).

Comma 3
All'art. 2 (Funzioni del Centro), nel comma 4, è abrogata la lett. c).

Comma 4
Nella lett. a) del comma 4 dell'art. 2 (Funzioni del Centro) dopo la parola "medie" sono aggiunte le parole "e grandi".

ARTICOLO 3

Comma 1
Il comma 1 dell'art. 4 (Direttore del Centro) è sostituito dal seguente: "Il Direttore è eletto tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, tra professori di I e II fascia, come da art. 11 del regolamento della Facoltà di Chimica Industriale".

Comma 2
Nella lett. e) del comma 3 dell'art. 4 (Direttore del Centro), dopo la parola "materiale" sono abrogate le parole "anche bibliografico".

Comma 3
Nella lett. f) del comma 3 dell'art. 4 (Direttore del Centro), dopo la parola "tecnico-amministrativo" è abrogata la parola "bibliotecario".

ARTICOLO 4

Comma 1
Nel comma 1 dell'art. 5 (Comitato tecnico-scientifico), la parola "designati" è sostituita dalla parola "eletti".

Comma 2
Il comma 2 dell'art. 5 (Comitato tecnico-scientifico) è sostituito dal seguente: "Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica un triennio accademico. Il mandato dei componenti eletti dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta".

Comma 3
Il comma 3 dell'art. 5 (Comitato tecnico-scientifico) è sostituito dal seguente: "Alle adunanze del Comitato partecipa con voto consultivo il Direttore della Biblioteca Autonoma".

Comma 4
All'art. 5 (Comitato tecnico-scientifico), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis: "Fanno parte, altresì, del Comitato Tecnico Scientifico, un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Contro i risultati è ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall'elezione.
Le votazioni delle rappresentanze di cui al comma 5 devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
Le rappresentanze del personale di cui al presente comma durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente non più di una volta. In caso di rinuncia o comunque in ogni ipotesi di cessazione l'integrazione della rappresentanza, per lo scorcio del mandato, avviene attraverso surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti".

ARTICOLO 5

Comma 1
All'art. 6 (Segretario Amministrativo), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis: "Coordina le attività amministrativo-contabili della Biblioteca Autonoma di Chimica Industriale, che si configura come Centro di Responsabilità del CSB, curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido con il Direttore della Biblioteca dei conseguenti atti".

Allegato A (testo coordinato)

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del CENTRO DI SERVIZI E BIBLIOTECA – C.S.B. che sostituisce ed integra il Servizio Centralizzato per la Gestione delle Strutture Didattico-Scientifiche e della Biblioteca Centrale della Facoltà di Chimica Industriale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Centro)
1. Il Centro gestisce e coordina:
a) i laboratori didattici dei corsi esercitazionali fondamentali e d'indirizzo della Facoltà di Chimica Industriale – sede di Bologna;
b) i laboratori didattici dei corsi esercitazionali e d'indirizzo della Facoltà di Chimica Industriale – sedi distaccate di Faenza e Rimini;
c) (abrogata)
d) l'Officina meccanica le cui norme di gestione sono allegate al presente regolamento;
e) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali prodotti da tutte le strutture della Facoltà di Chimica Industriale.
1 bis. Il Centro gestisce l'attività amministrativo-contabile della Biblioteca Autonoma; la Biblioteca Autonoma gode di autonomia di spesa e si configura come Centro di Responsabilità del Centro Servizi e Biblioteca della Facoltà di Chimica Industriale.
2. Il Centro ha lo scopo di:
a) favorire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse finanziarie tra le diverse strutture di servizio che gestisce;
b) promuovere la ripartizione delle risorse tra le strutture suddette secondo principi di continuità e proporzionalità anche in base a richieste motivate di esigenze straordinarie;
c) collaborare con tutte le altre strutture didattico-scientifiche della Facoltà di Chimica Industriale alla razionalizzazione dei servizi comuni;
d) costituire un punto di riferimento per i docenti e gli studenti nel promuovere ed applicare nuovi sistemi di apprendimento basati su tecnologie informatiche avanzate, sia nazionali che internazionali;
e) verificare ed applicare gli standard di sicurezza stabiliti dalle leggi vigenti riguardo alle attività delle varie strutture di riferimento del Centro.
3. Il Centro ha il compito primario di assicurare il funzionamento delle strutture sopracitate curando in particolare:
a) acquisti di materiale di consumo (prodotti chimici e vetreria), piccole, medie e grandi attrezzature, arredi, materiale e dispositivi di sicurezza;
b) manutenzione e messa a norma delle attrezzature succitate e dei dispositivi di sicurezza;
c) (abrogata)
d) acquisto, manutenzione e messa a norma delle macchine ed impianti presenti nell'officina;
e) definizione dei criteri di raccolta e conferimento alla ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, tenuta dei relativi registri di carico e scarico.

Articolo 3 (Organi del Centro)
1. Sono organi del Centro il Direttore ed il Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 4 (Direttore del Centro)
1. Il Direttore è eletto tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, tra professori di I e II fascia, come da art. 11 del regolamento della Facoltà di Chimica Industriale.
2. Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore del Centro:
a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico, cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso;
b) promuove le attività del Centro, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, di leggi, statuti e regolamenti e tiene rapporti con gli altri organi accademici;
c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per l'approvazione;
d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
e) ordina strumenti, lavori, materiale e quant'altro occorra per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture, registra il materiale inventariabile sull'inventario generale del Centro;
f) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli;
g) designa il docente, membro del Comitato Tecnico Scientifico, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.
h) Può inoltre invitare alle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo la cui presenza sia utile per la trattazione di particolari argomenti.

Articolo 5 (Comitato Tecnico Scientifico)
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da sei membri eletti dal Consiglio della Facoltà di Chimica Industriale tra i docenti di I e II fascia ed i ricercatori e dal segretario amministrativo.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica un triennio accademico. Il mandato dei componenti eletti dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
3. Alle adunanze del Comitato partecipa con voto consultivo il Direttore della Biblioteca Autonoma.
4. Sono invitati permanenti del Comitato Tecnico Scientifico e con voto consultivo i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Facoltà.
4 bis. Fanno parte, altresì, del Comitato Tecnico Scientifico, un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Contro i risultati è ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall'elezione.
Le votazioni delle rappresentanze di cui al comma 5 devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
Le rappresentanze del personale di cui al presente comma durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente non più di una volta. In caso di rinuncia o comunque in ogni ipotesi di cessazione l'integrazione della rappresentanza, per lo scorcio del mandato, avviene attraverso surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) detta i criteri generali per:
- l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività;
- l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
b) elegge il Direttore tra i suoi componenti professori di I e II fascia;
c) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti c), d), del precedente art. 4;
d) propone il testo del regolamento di funzionamento del Centro e ogni sua eventuale modifica al Consiglio di Facoltà per l'approvazione.
6. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta scritta.
7. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
8. Delle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. L'originario del verbale resta a disposizione presso la Direzione del Centro.

Articolo 6 (Segretario Amministrativo)
1. Il Segretario Amministrativo fa parte del Comitato Tecnico Scientifico con le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Coordina le attività amministrativo-contabili del Centro curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti.
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento della struttura; cura in particolare, sotto la sua responsabilità, l'attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze.
4. Propone al Direttore l'organico necessario per il buon funzionamento della segreteria amministrativa del Centro.
5. E' responsabile della segreteria amministrativa del Centro e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo ad essa addetto, il quale risponde direttamente al segretario amministrativo.
6. Coordina inoltre l'attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria amministrativa. Per tali compiti il personale risponde direttamente al segretario amministrativo.
7. Predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale.
7 bis. Coordina le attività amministrativo-contabili della Biblioteca Autonoma di Chimica Industriale, che si configura come Centro di Responsabilità del CSB, curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido con il Direttore della Biblioteca dei conseguenti atti.
8. Il Segretario amministrativo, sentito il Direttore, individua tra il personale tecnico-amministrativo di categoria pari o immediatamente inferiore alla propria dell'area amministrativo-gestionale, chi lo dovrà sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei limiti previsti dall'art. 56.2 del Decreto Leg.vo 3/93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento. Qualora al Centro non sia assegnata alcuna unità di personale appartenente alla categoria D area amministrativo-gestionale o non sia possibile provvedere ai sensi della precedente disposizione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario Amministrativo e qualora non sia possibile risolvere diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle riversali d'incasso provvede un funzionario designato dal Direttore amministrativo dell'Università.

Articolo 7
(Fondi del Centro e loro gestione)
1. Le entrate del Centro sono costituite dalle assegnazioni ordinarie e straordinarie dell'Università, da assegnazioni della Facoltà di Chimica Industriale, da contributi di Enti e privati, da entrate derivanti da prestazioni conto terzi, e da ogni altra entrata individuata dal vigente regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità dell'Università.
2. La loro gestione e quella delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dallo stesso regolamento.

Bologna, 08.04.2010

IL DIRIGENTE
f.to Colpani

IL RETTORE
f.to Ferrari

****